

- 1796  
- 11 OTT. 2013

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISTURBO MENTALE**

Contratto tra la ASL Cagliari e la Società Cooperativa Sociale ANTES – Struttura "Andala" Ardai per l'acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con disturbo mentale per gli anni 2013 – 2014 - 2015.

L'anno 2013, addì 17 del mese di giugno in Selargius tra l'Azienda Sanitaria Locale Cagliari (di seguito denominata Azienda), con sede in via Piero Della Francesca, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Emilio Simeone, da una parte

e

la Società Cooperativa Sociale ANTES – Struttura "Andala" Ardai (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Via Comunale – Località Ardali Triei, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Barris Delia, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato recepito l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, per l'approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con disturbo mentale è definita dal "Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2008-2009", dalla DGR n. 35/6 del 12.9.2007, "Progetto strategico salute mentale: linee d'indirizzo per l'organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze", dalla DGR n. 57/3 del 23.10.2008, "Attività sociosanitarie a carattere residenziale per le persone con disturbo mentale. Adeguamento requisiti minimi, parametri di fabbisogno e sistema di remunerazione", e, nelle more

*Delello*

dell'adeguamento ai nuovi standard Strutturali ed organizzativi di cui alla suddetta delibera, dal "Piano per l'Assistenza Psichiatrica, triennio 1996-1998", approvato dal Consiglio Regionale il 17.12.1997;

- che ogni ASL contratta direttamente le prestazioni rese a cittadini residenti nei rispettivi territori da soggetti erogatori privati operanti sia presso il proprio ambito territoriale sia presso ambiti territoriali diversi dal proprio;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- quanto disposto dal TAR Sardegna con la sentenza n. 795/2011;

- che con DGR n. 19/33 del 14/05/2013 sono stati determinati i tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per il triennio 2013/2015 nell'ambito dei trattamenti previsti in favore delle persone affette da disturbo mentale;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convergono quanto segue:

#### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Società Cooperativa Sociale ANTES – Struttura "Andala" Ardaì è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con Determinazione n. 52 del 28/01/2013 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

#### **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuto completamento del percorso di accreditamento provvisorio ovvero aver ottenuto dalla Regione l'accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 47/43 del 30.12.2010, nonché presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione della insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 352.



Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'Azienda dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento definitivo possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

L'Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso di accreditamento definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione ed che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

La Struttura si impegna, inoltre, al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

### **Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con disturbo mentale con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalla DGR n. 30/14 del 06/08/2010, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

### **Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, salvo quanto di competenza della Regione Sardegna per l'implementazione della piattaforma mFp, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, pubblicata sul sito dell'Azienda.


La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne. In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

#### **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell'Azienda.

#### **Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili**

Le prestazioni erogabili sono identificate dalla DGR n. 57/3 del 23.10.2008 e, nelle more dell'adeguamento ai nuovi standard di cui alla suddetta delibera, dal "Piano per l'Assistenza Psichiatrica, triennio 1996-1998", approvato dal Consiglio Regionale il 17.12.1997, dalla DGR n. 25/29 del 01/07/2010, dalla DGR 34/28 del 18/10/2010 e dalla DGR n.9/12 del 12/02/2013.

Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle succitate Delibere.

Le prestazioni di assistenza sociosanitaria rese a soggetti con disturbo mentale e oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per tipologie e dell'intervento, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.



#### **Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, in conformità alle modalità previste nelle DGR n. 57/3 del 23.10.2008, DGR n. 25/29 del 01/07/2010, DGR 34/28 del 18/10/2010 e DGR n.9/12 del 12/02/2013, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La struttura inoltre si impegna ad inviare alle ASL di competenza, entro il giorno 10 di ogni mese, le fatture relative alla mensilità precedente, al fine di consentire alle aziende sanitarie il controllo del tetto di spesa.

#### **Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate dalle DGR n. 57/3 del 23.10.2008, DGR n. 25/29 del 01/07/2010, DGR 34/28 del 18/10/2010 e DGR n.9/12 del 12/02/2013, previa autorizzazione del Dipartimento di Salute Mentale a seguito di presentazione del P.T.A.I. da parte dei Centri Salute Mentale.

#### **Articolo 9 - Appropriata clinica e tempi di attesa**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità di cui alle DGR n. 57/3 del 23.10.2008, DGR n. 25/29 del 01/07/2010, DGR 34/28 del 18/10/2010 e DGR n.9/12 del 12/02/2013, effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.

La Struttura garantisce, inoltre, la regolare tenuta della documentazione sociosanitaria dell'ospite.

Particolare rilievo assume la corretta informazione resa alle persone e alle rispettive famiglie sui percorsi riabilitativi sanitari e sociosanitari individuati nel Piano Individuale di Trattamento e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

#### **Articolo 10 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione.

*Del Deo*

#### **Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella DGR n. 57/3 del 23/10/2008.

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs., 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12.

In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

#### **Articolo 12 - Tetto di spesa**

Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:

- anno 2013: € 204.400,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 17.033,33;
- anno 2014: € 204.400,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 17.033,33;
- anno 2015: € 204.400,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 17.033,33;

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per tipologie di servizi.

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi e fasi riabilitative nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa assegnato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 13 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

- anno 2013: € 255.500,00;
- anno 2014: € 255.500,00;
- anno 2015: € 255.500,00;

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.



### **Articolo 13 - Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni e le soglie minime di ciascuna tipologia, in modo da non superare il tetto massimo di spesa riportato nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione tariffaria sarà calcolata su base annuale.

Al termine dell'esercizio, entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura, preliminarmente alla decurtazione tariffaria, l'Azienda trasmette alla Regione i volumi complessivi e il relativo valore tariffario delle prestazioni erogate in eccesso rispetto al tetto contrattato, al netto degli eventuali storni per inappropriata.

### **Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Tale rendicontazione, da trasmettere alla ASL di residenza dell'utente, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati. L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata.

La ASL di residenza del paziente procederà ai controlli e alle verifiche in loco sul rispetto del Piano Individuale di Trattamento e delle modalità erogative delle prestazioni.

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

### **Articolo 15 - Ricovero ospedaliero**

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT.

In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.

### **Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe onnicomprensive predeterminate dalle DGR n. 57/3 del 23.10.2008, DGR n. 25/29 del 01/07/2010; DGR 34/28 del 18/10/2010 e DGR n.9/12 del 12/02/2013.



La ASL competente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.

L'Azienda dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto.

Qualora venga accertato il superamento del tetto contrattato si applicherà la decurtazione tariffaria di cui al precedente articolo 13.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Qualora l'Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste all'art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003. Resta fermo l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

#### **Articolo 17 – Modifica del contratto**

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti ricontrattano eventuali modifiche alla tipologia e al volume delle prestazioni assegnate.

#### **Articolo 18 – Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.





### **Articolo 19 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta bollo, ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.

Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

### **Articolo 20 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASL Cagliari  
Dr. Emilio Simeone

Per la Struttura

Soc. Coop. Soc. a.r.l.

**ANTES**

Via Del Mercatino, 1 - TORTOLI (C.)

Sig. Barris Delia P.IVA 00876500919

AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Della Porta

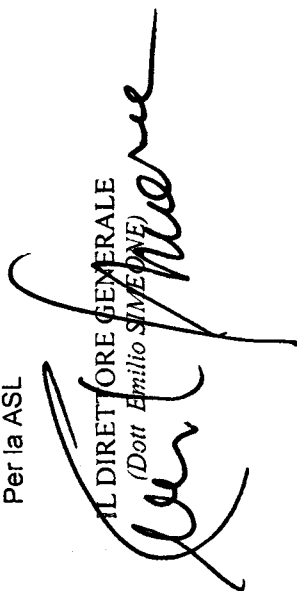
*[Handwritten signature]*

ALLEGATO Y

TETTO DI SPESA ANNO 2013 ASL CAGLIARI									
Società Cooperativa Sociale ANTES - Struttura "Andala" Ardali									
Tipologia di prestazioni	% sanitaria	% sociale	sigla	Tariffa piena	Quota sanitaria	gg/prestaz	Tetto netto	Tetto Lordo	
socio-sanitaria	100,00%	0	-	€ 140,00	€ 140,00	1460	€ 204.400,00	€ 255.500,00	


Per la ASL

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Emilio SIMEONE)



Soc. Coop. Soc. a R.l.  
ANTES la Struttura  
Via Del Mercatino, 1 - TORTOLIA (CA)  
P.IVA 00876600919  
AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. ssa Delia Simeone





Mitt. Soc. Cooperativa Sociale Antes  
Via Del Mercatino 1  
08048 TORTOLI

Spett.le  
Asl Cagliari  
C/O Dott.ssa Maria Luisa Avignone

Dotazione organica della struttura di Ardali/Triei:

**Direttore Sanitario: Dott.ssa Silvia Carta Katiuscia**

**C.F.:** CRTSVK77E57E281Q

**Mansione:** Direttore Sanitario

**Contratto:** Incarico di collaborazione professionale

**Responsabile di Struttura: Dott.ssa Demontis Marzia**

**C.F.:** DMNMRZ85H46E441F

**Mansione:** Assistente sociale

**Contratto:** C.C.N.L. (36 ore settimanali)

**Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica: Dott.ssa Ferreli Susanna**

**C.F.:** FRRSNN72E43A454V

**Mansione:** Psicologa

**Contratto:** Incarico di collaborazione professionale

**Responsabile della sicurezza e del sistema qualità (ISO-9001) : Dott.ssa Delia Barris**

**C.F.:** BRRDLE65T69E441K

**Contratto:** C.C.N.L. (38 ore settimanali)

*Delia Barris*

**Direzione amministrativa : Dott.ssa Asoni Sara**

**C.F.:** SNASRA84P45E441I

**Mansione:** Impiegata amministrativa

**Contratto:** C.C.N.L. (38 ore settimanali)

**Psichiatra: Dott.ssa Tocco Eleonora**

**C.F.:** TCCLNR61R65I580M

**Contratto:** Incarico di collaborazione professionale

**Psicologhe:**

1. **Susanna Ferrelli: Psicologo clinico e di comunità.**
2. **Cabiddu Paola: Psicologo dell'età evolutiva.**
3. **Deiana Barbara: Psicologo dell'età evolutiva**

**Assistente Sociale: Demontis Marzia**

**Infermieri Professionali:**

**Dott.ssa Calisi Maria**

**C.F.:** CLSMRA89B68E441O

**Contratto:** C.C.N.L. (38 ore settimanali)

**Dott.ssa Floris Anna Maria**

**C.F.:** FLRNMR62P55L140E

**Contratto:** Incarico di collaborazione professionale

**Educatori Professionali:**

1. **Secchi Marinella, C.F.:** SCCMNL70A44F979R; ore svolte a settimana: 38; C.C.N.L.
2. **Monni Luisa, C.F.:** MNLSU84B52L423A; ore svolte a settimana: 38; C.C.C.N.L.
3. **Salis Manuela, C.F.:** SLSMNL80B51E441P; incarico di collaborazione professionale.
4. **Incollu Sonia C.F.:** NCLSN079H54Z112K incarico di collaborazione professionale
5. **Podda Valeria C. F.:** PDDVLR75T57E441A incarico di collaborazione professionale

**Operatori Socio Sanitari:**

1. **Usai Francesca, C.F.:** SUAFNC69D60Z112Z; ore svolte a settimana: 30; C.C.N.L.
2. **Moro Greca, C.F.:** MROGRC80R70E441K; ore svolte a settimana: 30; C.C.N.L.
3. **Rustico Anna, C.F.:** RSTNNA69A48B300A; ore svolte a settimana: 30; C.C.N.L.
4. **Spano Salvatore, C.F.:** SPNSVT76A04A722V; ore svolte a settimana: 30; C.C.N.L.
5. **Sodde Deborah, C.F.:** SDDDRH75D61E441O; ore svolte a settimana: 30; C.C.N.L.
6. **Serdino Giuliano, C.F.:** SRDGLN82R08E441U; ore svolte a settimana: 36; C.C.N.L.
7. **Leandro Stochino C.F.:** STCLDR85T01E441W ; ore svolte a settimana: 36; C.C.N.L.

**Tirocinanti:**

*Deborah*


1. **Loi Paola**
2. **Piras Raffaele**, C.F.: PRSRFL52L02A454Q; ai sensi della legge 68/99 sull'inserimento dei disabili.

**Cuoco:**

1. **Usala Giovanni**, C.F.: SLUGNN92P25E441G; ore svolte a settimana: 18; C.C.N.L..

Tortoli, lì 27/05/2013

Il Legale Rappresentante



## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1796 DEL 11 OTT. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Ugo Sirelli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da  
n° 13 fogli di n° 1 pagine.

Il Direttore DSM  
Dott. Augusto Contu